

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

La pensione contributiva è stata introdotta dalla riforma Dini. (Legge 335/95).

Più di 18 anni. Per i lavoratori più anziani anche dopo la riforma Dini (legge n. 335/95), il sistema di conteggio della rendita è rimasto lo stesso (il cosiddetto retributivo). L'unica modifica riguarda la base pensionabile che dal 1996 è gradualmente salita fino a raggiungere, nel maggio 2001, gli ultimi dieci anni.

Meno di 18 anni. Per i lavoratori in attività, con meno di 18 anni di contributi alla fine del '95, il calcolo viene effettuato con il sistema pro rata, utilizzando cioè entrambi i due criteri:

* il retributivo, applicando alla retribuzione pensionabile il 2%, per ogni anno, per l'anzianità esistente al 31 dicembre 1995;

* e il nuovo contributivo, applicando alla sommatoria (periodicamente rivalutata) dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 un certo coefficiente (vedi tabella) che varia a seconda dell'età all'epoca del pensionamento.

Giovani. Sono i maggiori interessati al nuovo criterio. Per loro il conteggio viene determinato esclusivamente con il metodo contributivo. Il meccanismo è molto semplice. Il lavoratore, con il concorso dell'azienda, provvede ad accantonare il 33% della propria retribuzione. Il conto contributivo viene rivalutato annualmente sulla base della dinamica quinquennale del pil (il prodotto interno lordo). Alla data del pensionamento, al montante contributivo, ossia la sommatoria dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione pari al 4,720%, per chi sceglie di lasciare il lavoro e di chiedere la pensione a 57 anni, al 5,514% per chi resiste fino a 62 anni e al 6,136% per chi decide di arrivare fino a 65 anni.

Montante rivalutato. Per le pensioni da liquidare (in tutto o in parte) con il sistema contributivo, l'art. 1, comma 8, della legge n. 335/95 prevede che il montante individuale dei contributi si ricavi applicando alla base imponibile l'aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti, 20% per gli autonomi e 15,5%, per i collaboratori e professionisti, ovvero 10% se già pensionati o previdenzialmente coperti) e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del pil nominale, calcolato dall'Istat. Tale tasso è determinato con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Pertanto, il montante contributivo relativo alle quote di pensione da liquidare con decorrenza nel corso dell'anno 2002 deve essere calcolato rivalutando (vedi tabella)

Per la pensione di vecchiaia occorrono il requisito minimo contributivo di cinque anni e un'età flessibile da 57 a 65 anni (sia per gli uomini che per le donne). Sono, quindi, trascorsi i cinque anni di contribuzione effettiva a partire dal 1° gennaio 1996 (anno in cui è decollato questo nuovo sistema di contribuzione). Va subito osservato che questo sistema, previsto soprattutto per chi ha cominciato a lavorare dal gennaio 1996, rispetto al vecchio sistema di calcolo retributivo, legato cioè alle ultime retribuzioni pensionabili, comporta una perdita secca per il pensionato quantificabile intorno al 20 / 30 per cento.

Un esempio: senza considerare — per comodità di calcolo — la rivalutazione delle retribuzioni o dei redditi pensionabili (pensione retributiva) e l'applicazione del tasso di capitalizzazione (pensione contributiva), ipotizziamo un lavoratore dipendente con 40 anni di contribuzione e una retribuzione annua media pensionabile di 46.481,12 euro (90 milioni di lire) e un montante contri-

butivo di uguale importo utile per la pensione contributiva; la pensione retributiva sarà di 37.184,90 euro (72 milioni di lire), quella contributiva di 28.959,60 euro (56.073.600 lire). Significa 8.225,30 euro in meno (15.926.400 lire) che verrà a percepire chi con lo stesso percorso lavorativo (40 anni e stessa retribuzione) avrà la pensione contributiva rispetto a quella retributiva.

Nel calcolo della pensione esclusivamente contributiva entrano in gioco essenzialmente due elementi: il montante contributivo individuale (cioè per il lavoratore dipendente il 33% della retribuzione lorda annua rivalutata con il previsto tasso di capitalizzazione legato al Pil – vedi tabella) e il coefficiente di trasformazione il cui valore è il 4,720% a 57 anni che sale fino al 6,136% a 65 anni di età). Per ottenere la pensione contributiva basta, quindi, commisurare il coefficiente di trasformazione sul montante contributivo individuale.

Dal 1° gennaio 1998 è scattato il primo aggiornamento del montante contributivo da considerare per la liquidazione della pensione di chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996.

La Legge 335/95 prevede che per i lavoratori in attività, con meno di 18 anni di contributi al 31-12-1995, il calcolo venga effettuato con il sistema pro-rata, utilizzando cioè i due criteri:

☐ il retributivo, applicando alla retribuzione pensionabile il 2% per ogni anno, per l'anzianità maturata al 31-12-1995;

☐ il nuovo "contributivo", applicando alla sommatoria (periodicamente rivalutata) dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 un certo coefficiente che varia a seconda dell'età all'epoca del pensionamento.

Vediamo un altro esempio:

un pensionato (in pensione dal 1992) con contratto di collaborazione, dal 1° gennaio 2003 (soggetto al contributo del 15 %) cessa al 31 dicembre 2005 perchè raggiunge i 65 anni e decide di chiedere il supplemento di pensione per i contributi versati.

La contribuzione accantonata viene rivalutata (su base composta) al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno) al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media dell'ultimo quinquennio del PIL.

Pertanto per le pensioni (o supplementi) con decorrenza dal 1-1-2006 il montante contributivo al 31-12-2004 va moltiplicato per il valore 1,040506. Al risultato ottenuto va aggiunto il montante dei contributi relativo al 2005.

Questo collaboratore ha percepito:

ANNO	COMPENSO	CONTRIBUTO %
2003	€5.164,57	(12,5%) €645,57
2004	€5.164,57	(15%) €774,69
2005	€5.164,57	(15%) €774,69

Il montante contributivo complessivo è di euro 2.251,68

(645,57x1,039272=670,92 / 774,69x1,040506=806,07) [670,92+806,07+774.69=2.251,68]

Applicando il coefficiente di trasformazione 6,136 % (età 65 anni) - vedi tabella a pagina D 1-4 , l'ex collaboratore ha diritto dall'1-1-2006 ad un supplemento di pensione di euro 138,16 annue (2.251,68 x 6,136 % = 138,16) e euro 10,63 al mese.

TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE VARIAZIONE MEDIA QUINQUENNALE P. I. L.

DA UTILIZZARE PER LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO AL	DECORRENZA DELLA PENSIONE	TASSO DI CAPITALIZZAZIONE RELATIVO ALL'ANNO (INDICATO IN PARENTESI)
31 dicembre 1988	1990	1,115314 (1989)
31 dicembre 1989	1991	1,105217 (1990)
31 dicembre 1990	1992	1,101013 (1991)
31 dicembre 1991	1993	1,097075 (1992)
31 dicembre 1992	1994	1,088611 (1993)
31 dicembre 1993	1995	1,072990 (1994)
31 dicembre 1994	1996	1,065726 (1995)
31 dicembre 1995	1997	1,062054 (1996)
31 dicembre 1996	1998	1,055871 (1997)
31 dicembre 1997	1999	1,053597 (1998)
31 dicembre 1998	2000	1,056503 (1999)
31 dicembre 1999	2001	1,051781 (2000)
31 dicembre 2000	2002	1,047781 (2001)
31 dicembre 2001	2003	1,043679 (2002)
31 dicembre 2002	2004	1,041614 (2003)
31 dicembre 2003	2005	1,039272 (2004)
31 dicembre 2004	2006	1,040506 (2005)
31 dicembre 2005	2007	1,035386 (2006)
31 dicembre 2006	2008	1,033937 (2007)
31 dicembre 2007	2009	1,034625 (2008)
31 dicembre 2008	2010	1,033201 (2009)
31 dicembre 2009	2011	1,017935 (2010)

Nota:

Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del PIL lordo. La tabella sopra riportata è la serie storica del tasso annuo di capitalizzazione.

Il tasso annuo di capitalizzazione da utilizzare è quello relativo all'anno stesso in cui si esegue l'operazione di rivalutazione.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Esempio: pensione con decorrenza 1° gennaio 2006. In questo caso con il tasso di capitalizzazione 1,040506 si rivaluta il montante contributivo accumulato al 31 dicembre 2004.

MECCANISMI DI CALCOLO

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto, con il meccanismo del pro-rata, il metodo di calcolo contributivo per tutti, anche per i lavoratori salvati dalla legge Dini del 1995, cioè coloro che a quella data avevano almeno 18 anni di contributi, e che hanno beneficiato finora del criterio retributivo.